



UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS

Convenzione per l'attivazione di un tirocinio formativo curriculare

TRA

L'**UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS**, codice fiscale 90027520130, PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it, con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 (CO), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965,

E

il **COMUNE DI SALA CONSILINA**, con sede Legale alla via Giuseppe Mezzacapo n.44, C.A.P. 84036 Sala Consilina, provincia di Salerno (Codice Fiscale: 00502010655 – tel. e mail ufficio di riferimento 0975.525296 – esposito@comunesalaconsilina.it – PEC istituzionale: protocollo.salaconsilina@asmepec.it), d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dall'Avv. Francesco Cavallone, Sindaco pro tempore, nato a Polla (Sa) il 20.01.1969,

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e affinare il processo di apprendimento e di formazione, in conformità al Regolamento Tirocini dell'Ateneo eCampus.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Il soggetto ospitante, **COMUNE DI SALA CONSILINA**, si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di UN soggetto per volta ai fini dello svolgimento di tirocini curriculari su proposta dell'**UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS**

Art.2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti di eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (ad. es. tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea).



3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale ;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Modello scheda di Valutazione fornito dall'Ufficio Tirocini dell'Università.

Art.5

Preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori"; le parti si impegnano a farsi carico della formazione spettante e delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalle normative vigenti:

- "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante.
- "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 41 D. Lgs. N. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.



Art.6

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 7

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi vigenti in materia di tirocini curriculari.

Data

.....
(Timbro e firma del soggetto ospitante)
Comune di Sala Consilina
Il Rappresentante Legale
Avv. Francesco Cavallone

Data

.....
(Timbro e firma del soggetto promotore)
Università eCampus
Il Rappresentante Legale
Dott. Marco Margarita